

COMMISSIONE VII

DIFESA

69.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VITO ANGELINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori FALLUCCHI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette forze armate (<i>Approvato dal Senato</i>) (3940)	525
PRESIDENTE	525, 528
ALBERINI GUIDO	527
CACCIA PAOLO PIETRO	528
CRAVEDI MARIO	527
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	528

La seduta comincia alle 17,45.

FRANCESCA LODOLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Fallucchi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e lo avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica*) (3940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Fallucchi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle pre-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 APRILE 1983

dette Forze armate», già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 3 febbraio 1983.

Comunico che, in data 19 aprile 1983, la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere il seguente parere: « Nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento ».

Comunico inoltre che, in data 20 aprile 1983, la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere il seguente parere: « Parere favorevole, a condizione che all'articolo 5 si preveda che all'onere derivante dall'attuazione della legge, negli anni 1984 e 1985, valutato rispettivamente in 1.125 milioni di lire ed in 1.209 milioni di lire si provvede per lire 1.106 milioni nel 1984 e lire 1.183 milioni nel 1985, a carico del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per i corrispondenti esercizi finanziari, e per lire 19 milioni nel 1984 e 26 milioni nel 1985, a carico del capitolo 3117 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per i corrispondenti esercizi finanziari ».

Come i colleghi ricordano, in una delle sedute precedenti si è svolta la discussione sulle linee generali. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dei primi quattro articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984:

i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si sono trovati nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre

1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di età relativo al proprio grado;

i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di età per essi stabilito.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(E approvato).

ART. 2.

Negli anni 1983 e 1984 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

I tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già valutati con giudizio di idoneità per più di cinque volte nel servizio permanente effettivo, possono essere collocati a domanda nella posizione di « a disposizione » con decorrenza dalla data del 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda. In tal caso essi sono valutati per l'avanzamento nello stesso anno di presentazione della doman-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 APRILE 1983

da; nei loro confronti si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

(È approvato).

ART. 3.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali delle Forze armate dei ruoli normali, speciali e ad esaurimento di grado fino a maggiore compreso e corrispondenti, è prorogato al 31 dicembre 1984.

(È approvato).

ART. 4.

Fino alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione quadri per la durata di anni due ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere, a domanda, in tale posizione per un ulteriore periodo di due anni, sempre che non siano raggiunti prima del limite di età per essi stabilito.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 230 milioni, si provvede per l'anno medesimo mediante riduzione per lire 208 milioni del capitolo n. 1406 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 22 milioni del capitolo n. 3117 dello stato di

previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore Lo Bello ha presentato, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 5, il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per gli anni 1984 e 1985, rispettivamente in 1.125 milioni di lire ed in 1.209 milioni di lire, si provvede per lire 1.106 milioni nel 1984 e lire 1.183 milioni nel 1985; a carico del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per i corrispondenti esercizi finanziari, e per lire 19 milioni nel 1984 e 26 milioni nel 1985, a carico del capitolo 3117 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per i corrispondenti esercizi finanziari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARIO CRAVEDI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore di questa proposta di legge ed auspico che, nella prossima legislatura, si trovi il tempo per risolvere in maniera più organica di quanto viene stabilito con questo provvedimento i programmi degli ufficiali in servizio permanente a disposizione.

GUIDO ALBERINI. Anche il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

 VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 APRILE 1983

PAOLO PIETRO CACCIA. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà anch'esso a favore di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 3940, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Proposta di legge senatori Fallucchi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e

della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate » (3940):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bisagno, Boncompagni, Caccia, Caiati, Cerioni, Cerquetti, Corvisieri, Cravedi, Fiori, Lo Bello, Lodolini, Perrone, Rossi, Ruffini, Stegagnini, Tesi, Zanini, Zoppi.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO